



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli
SEZIONE TECNICA

Largo Fontanelle, 12/A – tel.080/9303105 Fax ☎ 080/9379509 E-mail: ✉ ucmonopoli@mit.gov.it

ORDINANZA N. 36/2017

“POSIZIONAMENTO PRESEPE SU FONDALE”

Località: Acque prospicienti Cala Incina – Polignano a Mare (BA)

Organizzatore: SARACINO Pierpaolo – Acquaviva delle Fonti (BA)

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Monopoli:

- VISTA** la nota del 13.11.2017 avente oggetto "Presepe subacqueo", presentata dal Sig. SARACINO Pierpaolo, al Comune di Polignano a Mare ed all'Ufficio in intestazione, intesa ad ottenere l'autorizzazione al posizionamento di un presepe natalizio removibile nelle acque prospicienti località Cala Incina – Grotta della Madonnina del Comune di Polignano a Mare (BA), su un fondale sabbioso ad una profondità di metri 13 circa;
- VISTA** l'autorizzazione n. 37 rilasciata dal Comune di Polignano a Mare (BA) in data 09.11.2017;
- VISTA** la propria ordinanza n. 08/2017 in data 22.05.2017 che disciplina le attività subacquee nelle acque del Circondario marittimo di Monopoli;
- VISTA** l'e-mail in data 06.12.2017 con la quale il Sig. Pierpaolo SARACINO comunica che le operazioni di posizionamento del presepe subacqueo si svolgeranno dalle ore 10.30 alle ore 17.00 del 08.12.2017;
- CONSIDERATO** necessario garantire il regolare svolgimento dell'attività in parola ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

a cura degli interessati, in preambolo indicati, il giorno 08.12.2017 dalle ore 10.30 alle ore 17.00 si svolgeranno le operazioni di posizionamento di un presepe natalizio removibile nelle acque prospicienti località Cala Incina del Comune di Polignano a Mare (BA) – Grotta della Madonnina - su un fondale sabbioso ad una profondità di metri 13 circa, precisamente nel punto di coordinate aventi Lat. 40°58'49" N – Long. 017°15'35" E.

ORDINA**Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare**

Art. 1 - Nel periodo compreso tra il 08.12.2017 ed il 28.01.2017, sul fondale di cui al rende noto sarà mantenuto il posizionamento di un presepe natalizio. Lo specchio acqueo sovrastante, avente centro nel punto di coordinate sopra detto, per un raggio di 100 (cento) metri, è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca, comunque effettuata, nonché ad ogni altra attività, subacquea o di superficie, potenzialmente dannosa per l'installazione.

Art. 2 – Le operazioni di posizionamento e rimozione dell'installazione dovranno avvenire a mezzo di unità navale idonea ed in regola con la prescritta normativa di sicurezza, in condizioni meteo marine assicurate.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso delle necessarie abilitazioni e l'unità navale dovrà rispettare le pertinenti norme del Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72: ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085) e del C.I.S.;

Art. 3 - Non sono soggette al divieto di cui all' articolo precedente:

- l'unità facente capo all'organizzatore in servizio di assistenza al personale subacqueo impegnato nel posizionamento e nella successiva rimozione del presepe;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di Polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno della zona di mare di cui al "Rende Noto" sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF (recapito **1530** per le situazioni di emergenza).

Art. 4 - La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime gli Organizzatori, nella persona del proprio presidente, organizzatore della manifestazione in questione, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

L'Autorità marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

La citata associazione, pertanto, sarà ritenuta direttamente responsabile civilmente di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

Art. 5 – I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- b) ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa, o un reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.monopoli.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Monopoli, lì 07.12.2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo ORSOLINI

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993